

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“PREVENZIONE E’ VITA - AREA DI PROMOZIONE SOCIALE 1”

STATUTO

ART. 1. - Denominazione

E' costituita un'associazione culturale nel Comune di Castelfranco Veneto, denominata **“PREVENZIONE E’ VITA - AREA DI PROMOZIONE SOCIALE 1”**

ART 2. - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto (TV) .

Le variazioni della sede associativa nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto, e quindi potranno essere adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3. - Scopo non di lucro

L'associazione è apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi movimento politico. Inoltre, l'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 4. - Scopo e finalità

Scopo dell'Associazione è quello di provvedere al sostegno finanziario necessario per coltivare, far crescere e sviluppare le risorse necessarie alla realizzazione di uno o più progetti sociali, promuovendo e rafforzando la propria identità sociale nella comunità di riferimento e nei confronti di una molteplicità di portatori di interesse.

Ciò comporta la capacità di investire nella struttura organizzativa della organizzazione non profit al fine di sviluppare il know-how e le competenze necessarie alla crescita, all'affermazione e all'evoluzione dell'organizzazione nella comunità di appartenenza.

Significa costruire, mantenere e rafforzare nel tempo solide e durature relazioni di fiducia, con i diversi attori e con i donatori stessi e programmare una serie di attività basate su un'approfondita conoscenza dei donatori e sulla capacità di mantenere con essi un contatto comunicativo continuativo e differente per ciascun "target di donatore" e in linea con la loro "capacità di donare".

Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà:

a) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo;

b) attivare iniziative di vario genere, anche in collaborazioni con altri Enti e/o Associazioni e/o Fondazioni;

c) svolgere attività editoriale e letteraria, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi in genere, la produzione di materiale fonografico e fotografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione e degli altri Enti, Associazioni e/o Fondazioni;

d) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo alla Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

e) in via sussidiaria e non prevalente, svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 5. - Perseguimento finalità

Per conseguire i suoi fini, l'Associazione potrà

assumere quella veste giuridica che fosse indicata dalla legge o dalla pubblica autorità, nonché compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) effettuare la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
- f) richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione delle varie iniziative;
- g) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in

materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

i) inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli iscritti sono impegnati a dare la massima collaborazione per il buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 6. - Socio

Il numero dei soci è illimitato.

Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche, le associazioni ed enti che si riconoscono nel presente statuto, indipendentemente dall'appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica e dalla professione. Le persone giuridiche, le associazioni ed enti sono rappresentate presso l'Associazione per mezzo del proprio Legale Rappresentante ovvero da persona da esso delegata nelle forme di legge.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'accettazione del Regolamento se esistente, il godimento di tutti i diritti civili, ed il rispetto della civile convivenza.

ART. 7. — Tipologie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, hanno diritto a partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio parere con diritto di voto. Hanno l'obbligo di versare la quota sociale annuale ad essi riservata.

I soci ordinari sono persone fisiche e/o giuridiche che condividono e sostengono gli scopi sociali dell'Associazione, hanno diritto a partecipare alle Assemblee e ad esprimere il proprio parere con diritto di voto. Hanno l'obbligo di versare la quota sociale annuale ad essi riservata.

ART. 8. – Gli organi

Sono organi indispensabili dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo.

Potranno inoltre essere nominati:

- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico.

ART. 9. - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli iscritti dall'Associazione. Essi possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto; tuttavia nessun iscritto può avere la rappresentanza di più di 3 (tre) aderenti. Gli iscritti che non hanno ancora versato, alla data dell'assemblea, il contributo di adesione relativo all'esercizio precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea, potranno intervenire solamente in veste di uditori e non avranno diritto di voto, né potranno essere eletti. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e per l'esame dei conti consuntivo e preventivo. L'Assemblea si riunisce a seguito di convocazione deliberata dal Consiglio

Direttivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano almeno il 30% (trenta per cento) dei soci iscritti; in questo caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà convocare la riunione assembleare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con lettera, fax, e-mail o telegramma da inviarsi a tutti gli iscritti all'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente luogo, ora della prima e seconda convocazione, ed ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano. L'Assemblea si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove purché in Italia.

L'assemblea può essere tenuta in audio/videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 10. — Compiti dell'Assemblea

E' compito dell'Assemblea:

- a) approvare e modificare lo Statuto;
- b) esaminare e proporre linee di azione dell'Associazione;
- c) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- d) nominare il Consiglio Direttivo;
- e) deliberare la messa in liquidazione.

ART. 11. — Deliberazioni Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli iscritti presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. Ogni iscritto ha diritto ad un voto. Per le delibere di cui ai punti a) ed e) dell'articolo precedente, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea. Le delibere dell'Assemblea possono essere impugnate dagli iscritti entro 30 giorni mediante ricorso scritto da proporre al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo emette il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del ricorso, e se lo riterrà opportuno, riconvocherà l'Assemblea. L'opposizione alle delibere assembleari non sospende in ogni caso la validità delle stesse.

ART. 12.— Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è inizialmente composto dagli iscritti nominati dai Soci Fondatori e rimarrà in carica per un triennio.

Successivamente al primo mandato, il Consiglio Direttivo sarà formato da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri.

Successivamente, ogni categoria di soci, fondatori ed ordinari, eleggerà un terzo dei consiglieri, mentre gli altri componenti il Consiglio direttivo saranno eletti

dai soci sottoscrittori lo Statuto e da quelli successivamente da essi eventualmente cooptati all'unanimità. A tal fine lo scrutinio verrà effettuato per categorie.

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica un triennio ed ogni membro è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito, di norma, almeno una volta ogni trimestre e/o ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta con lettera, fax, e-mail o telegramma, inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere, oltre alla data e al luogo della riunione, anche l'ora di inizio dei lavori e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Consigliere che nel corso di un anno solare sia risultato assente ingiustificato per almeno tre riunioni anche non consecutive.

Il Consiglio Direttivo può nominare, un nuovo Consigliere in sostituzione di quello escluso o decaduto. Il Consigliere così nominato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

ART. 13. — Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri relativi allo svolgimento

dell'attività, salvo quanto per Statuto è riservato all'Assemblea.

In particolare, senza che ciò costituisca limitazione

di poteri, il Consiglio può:

- a) istituire gli uffici dell'Associazione;
- b) promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi prevista dal presente Statuto;
- c) emanare gli eventuali regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- d) deliberare l'ammissione di nuovi associati richiedenti e la loro eventuale esclusione per morosità;
- e) amministrare il patrimonio dell'Associazione e predisporre rendiconti preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curandone il deposito presso la sede, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;
- f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) prendere atto dell'eventuale decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h) deliberare l'eventuale esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- i) sostituire i membri del Consiglio Direttivo decaduti o esclusi;
- l) fissare, in funzione dei costi previsti per il funzionamento dell'Associazione, i contributi a carico degli iscritti.

ART. 14. — Nomina e poteri del Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono comunque prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'atto della votazione per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento la rappresentanza dell'Associazione spetterà al Vice Presidente.

ART. 15. — Durata cariche associazione

I nominati alle cariche di cui al presente Statuto, devono essere iscritti all'Associazione. Essi durano in carica, secondo quanto disposto all'art. 12, un triennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Nel caso in cui un associato perda il diritto di essere iscritto all'Associazione, decade automaticamente dalle cariche in seno all'Associazione stessa.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate unicamente le spese sostenute nell'adempimento del mandato.

Art. 16. - Collegio dei revisori

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e di redigere apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato, i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'Associazione.

Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal Regolamento dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito,

fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico medesimo.

Art. 17. – Collegio dei Probiviri - Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri - Garanti composto da tre soci.

I componenti del Collegio, se eletti, durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli soci e tra i soci e l'Associazione.

Il Collegio deciderà con provvedimento scritto e motivato, in ogni caso sempre previa audizione o comunque nel contraddittorio tra le parti.

Il Regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento del Collegio e del procedimento avanti allo stesso.

ART. 18. – Perdita della qualifica di socio

L'appartenenza del socio all'Associazione cessa:

a) per la perdita del requisito prescritto per l'ammissione all'Associazione;

b) per recesso che dovrà essere comunicato mediante lettera, fax o e-mail, inviata entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello da cui ne decorreranno gli effetti;

c) per decisione del Consiglio Direttivo in base ad accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto;

d) per morosità.

ART. 19. – Contributi/quote annuali

Le contribuzioni annuali all'Associazione devono essere versate dagli aderenti entro il 15 (quindici) marzo di ogni anno secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora entro tale data non sia stato

effettuato il versamento, l'iscritto inadempiente verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo e qualora non adempia nei termini fissati verrà escluso dall'Associazione a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera sarà comunicata all'iscritto con lettera raccomandata. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 20. – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi versati dagli aderenti, da lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio. Le entrate con le quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- le quote sociali;
- i contributi di Enti Pubblici e Privati;
- le donazioni;
- i proventi delle iniziative continuative, periodiche od occasionali.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi e riserve, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti/Associazioni che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento, il patrimonio netto residuo verrà devoluto ad Associazioni aventi scopi affini od analoghi. L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (trenta aprile) deve essere approvato il rendiconto economico e finanziario riferito all'esercizio appena concluso.

Per la gestione del patrimonio, l'Associazione instaurerà rapporti di conto corrente bancario e/o postale, con firma del Presidente, con possibilità di delega.

ART. 21. — Scioglimento e liquidazione

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza prevista nell'art. 10 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione, provvederà a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 22. — Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.